

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 91/2024

Nel giudizio di pensione iscritto al n. **68008** promosso da:

S. A., C.F.: OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Irene Scala, elettivamente domiciliato presso il suo studio legale, sito in Palermo, in via Bruccia n. 84, giusta procura in calce al ricorso

CONTRO

I.N.P.S. (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale), in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Gino Madonia e dall'avv. Tiziana G. Norrito.

e

Ministero dell'interno - Dipartimento di pubblica sicurezza, in persona del legale rappresentante

Esaminati gli atti e i documenti della causa;

Udite le parti presenti nella pubblica udienza del 27 febbraio 2024, come da verbale di udienza

FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso del 22 febbraio 2021 S. A. rappresentava di avere prestato servizio quale Capo squadra dei Vigili del fuoco dal 3 gennaio 1979 al 30

giugno 2019, data di collocamento in pensione del ricorrente; rilevava altresì che, alla data del 31 dicembre 1995 aveva maturato un servizio utile pari a 15 anni, 6 mesi e 24 giorni.

Il ricorrente rappresentava, altresì, che -a seguito della cessazione del servizio- era stata liquidata da parte dell'INPS di Ragusa la pensione di inabilità ordinaria n. OMISSIS con decorrenza dal 1° luglio 2019, calcolata con il sistema misto e omettendo l'applicazione dell'articolo 54, commi primo e secondo, del D.P.R. n. 1092/1973.

Il ricorrente deduceva infine di aver diffidato in data 12 novembre 2019 l'INPS di Ragusa ai fini dell'applicazione dell'articolo 54, commi primo e secondo, del D.P.R. n. 1092/1973 e di aver adito l'autorità giudiziaria in conseguenza del mancato riscontro da parte dell'amministrazione resistente.

Pertanto, il ricorrente, illustrate le argomentazioni giuridiche a sostegno della domanda, chiedeva il riconoscimento dell'applicazione dell'aliquota del 44% prevista dell'articolo 54, commi primo e secondo, del D.P.R. n. 1092/1973 con decorrenza dalla data del collocamento in congedo, oltre liquidazione e pagamento degli arretrati, interessi e rivalutazione monetaria, condannando le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite.

In via istruttoria il ricorrente chiedeva di ammettersi consulenza tecnica d'ufficio contabile al fine di accertare quanto dovuto allo stesso.

2.- In memoria di costituzione del 5 febbraio 2022 l'INPS chiedeva il rigetto della domanda di parte attrice, rappresentando che il ricorrente aveva prestato servizio quale Capo squadra presso il Dipartimento di pubblica sicurezza e, dunque, risultava dipendente del Ministero dell'Interno, con conseguente applicabilità della disciplina di cui all'art. 6 della legge n.

1543/1963, la quale prevede l'aliquota del 2,2%, peraltro inferiore rispetto a quella applicata al ricorrente pari al 2,3%.

Secondo l'amministrazione resistente, non godendo dello *status* di militare bensì dello *status* di dipendente civile, nei confronti del ricorrente poteva trovare applicazione l'aliquota del 44% ex art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973.

Pertanto, l'amministrazione resistente chiedeva il rigetto del ricorso e, in via subordinata, eccepiva la prescrizione quinquennale dei ratei, chiedendo la condanna di controparte alle spese di lite.

3.- In risposta all'apposita ordinanza istruttoria del Giudice, con atto prot. n. 2893 del 1° luglio 2022 il Ministero dell'Interno ha dedotto che il personale della qualifica di Capo squadra esperto del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ha le competenze e le funzioni proprie di un appartenente alle forze di polizia ad ordinamento civile.

4.- Con note del 31 maggio 2023 l'INPS rappresentava di aver provveduto a liquidare la pensione del ricorrente applicando l'aliquota di rendimento del 2,44% ai sensi della circolare n. 68 del 14 giugno 2022, avente ad oggetto l'applicazione dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; l'amministrazione resistente ha rappresentato altresì che le differenze scaturite dalla riliquidazione della pensione erano state corrisposte al ricorrente sulla rata di aprile 2023.

4.- Il Giudice, all'udienza del 26 settembre 2023 ha assegnato a parte ricorrente termine per dedurre; nulla la parte deduceva sulla riliquidazione della pensione.

5.- All'udienza del 22 febbraio 2024 i procuratori del ricorrente e dell'INPS hanno concordato sull'avvenuta rideterminazione del trattamento e hanno

quindi chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. La causa è stata quindi posta in decisione.

6.- Tanto premesso, il Giudice osserva che ricorrono i presupposti della dichiarazione di cessazione della materia del contendere; infatti, si rammenta che la Corte di Cassazione ha affermato che: "*La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia; sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito*" (Cass. civ. 20/03/2009 n. 6909).

Nel caso di specie è stato dimostrato l'avvenuta riliquidazione del trattamento, come documentato dall'INPS e confermato dal ricorrente, tanto che all'udienza odierna i procuratori hanno concordemente chiesto la cessazione della materia del contendere.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Per quanto riguarda le spese legali, rilevato che sulla questione dell'applicabilità dell'art. 54 DPR 1092/1973 sono intervenute più volte le SSRR di questa Corte oltre che il legislatore, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana,

disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:

- dichiara cessata la materia del contendere;

- compensa le spese di lite;

-dispone che, ai sensi del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della natura dei dati personali trattati, si provveda all'oscuramento delle generalità del ricorrente in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo il 27 febbraio 2024

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Visto l'art. 52 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in caso di diffusione si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del ricorrente.

Palermo, 27 febbraio 2024

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Depositata nei modi di legge

Palermo, 27 febbraio 2024

~~Pubblicata 1 marzo 2024~~

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di **S.A.**, C.F.: OMISSIS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 1 marzo 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)